



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "E. FERMI"

Via Acquaregna, 112 Tel.06/121126985 – 06/121126986 - 00019 TIVOLI
Cod. Fisc. 86000020585 - Cod. Ist.RMTD07000G - ✉ rmt07000g@istruzione.it

Tivoli, 01-04-2022

Ai Docenti
Ai Signori genitori e/o tutori
Sito web

Oggetto: Nuove disposizioni attivazione DDI in attuazione del D.L. n. 24 del 24-03-2022

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 24 del 24/03/2022, sia il Governo che il Ministero dell'Istruzione hanno introdotto nuove disposizioni e misure di sicurezza correlate alla cessazione dello stato di emergenza COVID. In particolare:

ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA

Dal 1° aprile 2022 la D.D.I. potrà essere disposta esclusivamente per gli alunni in isolamento per infezione da SARS-CoV-2, i quali possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta, della famiglia o dello studente se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. Per i contatti stretti, non essendo più prevista la quarantena, bensì l'auto-sorveglianza, l'attività didattica prosegue in presenza per tutti, senza possibilità di richiedere di avvalersi della didattica digitale integrata.

Di seguito il quadro riepilogativo:

Alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARSCoV-2	Possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, da inviare a: rmt07000g@istruzione.it	La richiesta deve essere corredata da specifica certificazione medica attestante esplicitamente: 1. le condizioni di salute dell'alunno (in isolamento perché affetto da SARSCoV-2); 2. la piena compatibilità di tali condizioni di salute con la partecipazione alla didattica digitale integrata.	La riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
---	--	--	--

Alunni contatti stretti	L'attività didattica prosegue in presenza, la norma non prevede l'attivazione della D.D.I.	Auto-sorveglianza	L'auto-sorveglianza consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARSCoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto
------------------------------------	--	-------------------	---

Si trasmette in allegato alla presente la nota ministeriale N.410: *Aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2.*

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} Annamarina Iorio
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993)*